

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

103° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri: Modifiche dell'articolo 599 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	3
CIRAMI (UDR)	3
CORTELLONI (UDR), relatore alla Commissione	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri: Modifiche dell'articolo 599 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3006-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».

5-bis. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma del comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

CORTELLONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione alla richiesta di approfondimento emersa nella seduta di ieri, in via informale ho preso contatto con il relatore alla Camera sul disegno di legge. Ho esposto le problematiche di cui abbiamo discusso e lo stesso relatore alla Camera si è dichiarato disponibile a cercare una soluzione per il loro superamento, che può conseguirsi, a mio avviso, con l'accoglimento dei seguenti emendamenti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

01.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-bis.

1.1

IL RELATORE

Sottolineo come la formulazione di tali proposte tenga conto anche di quanto emerso attraverso contatti e chiarimenti informalmente acquisiti.

CIRAMI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 01.1 e 1.1 e dichiaro fin da ora il mio voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 01.1 e 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dal relatore, volto a premettere un articolo all'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonchè, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dall'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dall'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

